



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

INTESA

SULLA MOBILITA' PROFESSIONALE E SULL'ORDINE E TEMPI DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO E ALL'AVVICENDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

L'anno 2002, il giorno ventisei del mese di marzo, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello nazionale

TRA

la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale

E

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti dall'allegato 1 del presente accordo

PREMESSO:

- che in data 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1.9.2000- 31.12.2001;
- che detto contratto demanda alla contrattazione integrativa a livello nazionale in sede di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la disciplina dei criteri generali in ordine ad alcuni istituti contrattuali;
- che, in particolare, l'art.24, comma 3, dispone che l'aliquota dei posti destinata alla mobilità professionale è fissata nella misura del 15% sulla disponibilità totale e che tale percentuale può essere modificata in sede di contrattazione integrativa nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione del C.C.N.L.;

- che si rende pertanto urgente e necessario determinare entro il suddetto termine la percentuale di posti che è possibile utilizzare per la mobilità



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V
professionale, nonché disciplinare l'ordine e i tempi delle operazioni di affidamento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali per assicurare un regolare e ordinato inizio dell'anno scolastico 2002/2003;

LE PARTI CONCORDANO:

la seguente preventiva intesa che farà parte del contratto integrativo nazionale che sarà successivamente sottoscritto ai sensi dell'art.7 del C.C.N.L.

Art. 1

Mobilità professionale

1. I settori formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:
 - a) scuola elementare e media
 - b) istituti secondari superiori
 - c) istituti educativi.
2. Possono presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
3. Alla mobilità professionale è destinata un'aliquota di posti fino al 15 per cento della disponibilità totale.
4. Con decreto del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene stabilita la data entro la quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di formazione specifica di cui all'art.29, comma 6 del DLgs. n. 165/2001.
5. Ove il numero dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore al contingente stabilito per l'ammissione alla frequenza dei moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del corso di formazione del corso concorso di cui all'art.29 del DLgs n.165/2001, si procederà all'individuazione degli aspiranti da ammettere alle attività formative sulla base dell'esperienza professionale maturata nel settore formativo richiesto. In mancanza di tale esperienza si farà riferimento all'anzianità di servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.
6. L'accoglimento della domanda di mobilità professionale è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

Art. 2
Incarichi

1. Il conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1 settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui all'art.19, comma 1 del DLgs n. 165/2001 e dell'art.23, comma 1 del C.C.N.L.
2. Gli incarichi dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all'art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell'art.23 del C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'area V, sottoscritto in data 1-3-2002.
Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'amministrazione centrale e regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.
3. Prima di procedere al conferimento degli incarichi, l'Ufficio scolastico regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall'anno scolastico successivo per pensionamenti o altra causa, anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto di produrre eventuali domande per l'accesso ai posti dirigenziali vacanti.
4. In prima applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali di cui all'art.23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma, confermato l'incarico dirigenziale attualmente rivestito. E' facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi e/o istituzioni scolastiche vacanti. L'Ufficio scolastico regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di servizio, all'affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi dell'art.23 del C.C.N.L.
5. Il dirigente scolastico che ha ottenuto il mutamento dell'incarico ai sensi del comma 3, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori richieste per i successivi tre anni scolastici.
6. Nell'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente scolastico interessato.

Art. 4
Mutamento d'incarico in casi eccezionali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

1. Il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
 - a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
 - b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
 - c) altri casi previsti da norme speciali.
2. Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

Art. 5

Ordine e tempi delle operazioni

1. L'assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
 - a) conferma degli incarichi ricoperti;
 - b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
 - c) conferimento di nuovo incarico;
 - d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;
 - e) assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
 - f) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
 - g) nuovo incarico per mobilità professionale;
 - h) mobilità interregionale.
2. Nell'ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l'incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione.
3. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff. V

Art. 5

Norme transitorie e finali

1. In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art.19, comma 1 del DLgs. n. 165/2001 e dell'art.23 del C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
2. Una volta definita sia la contrattazione integrativa nazionale relativamente agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del CCNL, sia i conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente Scolastico, vengono riconosciuti:
 - lo svolgimento delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi della_____, con decorrenza 1/09/2000 o successiva;
 - la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore all'1/01/2001;
 - la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2001/02.